

ATTUALITÀ | DALLE REGIONI

CAMPANIA

Al via il nuovo corso della filiera bufalina

Il decreto approvato dal Governo si propone di rendere più trasparente il comparto, per dare assoluta garanzia di qualità al consumatore

Il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina ha ottenuto il 5 agosto dalla Conferenza Stato-Regioni il parere consultivo sullo schema di decreto ministeriale che disciplinerà la filiera bufalina. Il dm che regolamenta l'articolo 4 del decreto legge 91 del 24 giugno scorso, contenente norme sulla rintracciabilità della filiera bufalina e sulla separazione spaziale e funzionale tra le produzioni di Mozzarella di Bufala Campana dop e mozzarella non dop va così in vigore, con la contestuale conversione in legge del decreto 91.

«Il decreto ministeriale è stato sottoposto alla filiera, con una sostanziale condivisione» dice Corrado Martinangelo, membro della segreteria politica del ministro Martina. «Le nuove norme – aggiunge – sono il segno di una vera rivoluzione per il settore bufalino e rappresentano rigidamente i principi di trasparenza, legalità e sicurezza alimentare. Bisognerà lavorare affinché la parte industriale riconosca un prezzo maggiore agli allevatori e che questi ultimi si aggregino in forma di op, per sfruttare meglio la pac e per poter contare di più nella filiera; su questo il Ministero è pronto a fare la propria parte».

Le novità

Sul tema si è mossa la Cia Campania, presieduta da Alessandro Mastrocinque, che ha proposto un tavolo nazionale di filiera e il lancio di una organizzazione di produttori.

Ecco le novità del decreto ministeriale. I caseifici iscritti nel sistema di certificazione della Mozza-

rella di Bufala Campana dop che trasformano solo latte di bufala certificato proveniente dall'area dop, e che grazie al decreto legge in vigore dal 25 giugno già possono produrre anche altri sottoprodotti del latte di bufala, decorse le 60 ore di mancato utilizzo del latte dop dalla prima mungitura saranno esentati dalla comunicazione dello schema dell'impianto di produzione all'Istituto centrale per la qualità e repressione frodi (Icqr) e all'Ente di controllo.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale i caseifici che trasformano sia latte certificato per la produzione di Mozzarella dop sia altre tipologie di latte dovranno comunicare in formato elettronico alle sezioni territoriali dell'Icqr e all'ente di controllo la planimetria dello stabilimento con l'indicazione delle differenti linee di produzione, dei serbatoi, compresi quelli mobili, degli impianti e delle condutture dedicati alla produzione di Mozzarella dop. Tali aziende avranno ulteriori 30 giorni per comunicare l'eventuale progetto di adeguamento.



Gli allevatori dovranno comunicare settimanalmente tutti i dati produttivi alla piattaforma informatica

Tutti i dati informatizzati

Arriva la piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina» gestita dal Sian e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Allevatori bufalini, trasformatori e intermediari dovranno comunicare ogni settimana tutti i dati da loro rilevati giornalmente su produzione, acquisto e cessione di latte bufalino, cagliata e prodotti trasformati.

Agli allevatori l'onere di misurare la produzione delle bufale da latte ogni 24 ore; ai caseifici il dovere di rilevare non solo i dati produttivi, ma anche i quantitativi di latte inutilizzati. E le comunicazioni degli intermediari rileveranno anche il latte di bufala proveniente dall'estero.

Sono poi previste alcune deroghe temporali: in particolare agli allevatori bufalini, ai trasformatori di latte di bufala nonché ai soggetti intermediari è concesso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto per attivare la procedura di registrazione presso la piattaforma informatica «Tracciabilità della filiera bufalina».

In fase di prima applicazione, in via sperimentale, agli allevatori bufalini è concesso un periodo di 24 mesi per adeguarsi all'obbligo della rilevazione mensile della quantità di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione presente in allevamento e pertanto non si applicheranno le pesanti sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legge 91/2014.

Inoltre, in tale periodo la rilevazione mensile della quantità di latte prodotto, nelle 24 ore, da ciascuna bufala in lattazione può essere delegata, dagli allevatori bufalini, all'Aia e il dato rilevato sarà comunicato, opportunamente elaborato, direttamente dall'Aia alla piattaforma informatica.

Mimmo Pelagalli